

ALLEGATO 2

VEICOLI ESCLUSI DAL RISPETTO DELLE ORDINANZE EMANATE AI SENSI DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

- 1. Sono sempre esclusi dal divieto di circolazione di cui alla presente ordinanza i seguenti tipi di veicoli:**
 - a. autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b. autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
 - c. autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'articolo 54 del Codice della Strada e dall'articolo 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

- 2. Sono sempre esclusi dal divieto di circolazione di cui alla presente ordinanza i veicoli di qualsiasi tipo destinati ai seguenti usi:**
 - a. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza;
 - b. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
 - c. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
 - d. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, etc.);
 - e. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
 - f. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
 - g. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - h. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dei luoghi di produzione a quelli di deposito e vendita, fiori, animali vivi, sementi, etc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, etc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
 - i. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

- j. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- k. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da e per la struttura adibita al prelievo;
- m. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- o. carri funebri e veicoli al seguito;
- p. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- q. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- r. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare e/o partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- s. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa provvisti di documento di trasporto (DDT);
- t. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza o autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. 22.07.1999, n. 261), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di riparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.
- u. veicoli dei cortei matrimoniali e autoveicoli per il trasporto dei bambini che devono ricevere i Sacramenti verso la parrocchia di riferimento e ritorno, e veicoli degli invitati alla celebrazione del sacramento muniti di certificato rilasciato dalla parrocchia nel quale sia indicato il nome del bambino e l'orario di svolgimento del rito;
- v. veicoli per il trasporto di atleti diretti a gare sportive muniti di attestazione rilasciata dalla Federazione/Associazione sportiva;